N. ____/ REG.PROV.CAU. N. 07280/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7280 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Villa Alba s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio, 3

contro

- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

- Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario *ad acta* per la sanità regionale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mollo e Gloria Di Gregorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, borgo Santo Spirito, 3

nei confronti

Casa di Cura Marco Polo s.r.l., non costituita in giudizio

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare:

- della deliberazione del Direttore Provvisorio della U.O.C. Budget e Controllo Erogatori Privati ex ASL RM/E della ASL ROMA 1, n. 123 del 7/2/2017, avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per la remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture erogatrici private di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale con onere SSR, in ottemperanza al DCA n. U00321 del 20.10.2016 così come modificato dal DCA n. U00396 del 23.12.2016", unitamente alla nota della ASL RM 1 n. prot. n. 21785, trasmessa via pec in data 21 febbraio 2017, con la quale è stata notificata alla struttura l'anzidetta "definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale con onere SSR per singola struttura";

- dello schema di accordo relativo al budget 2016, unitamente alla nota pec del 20/02/2017 con la quale la Regione ha trasmesso il menzionato accordo, intimandone la relativa sottoscrizione "entro e non oltre 3 giorni";

- del decreto del Commissario ad acta n. U00321 del 24 ottobre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 89 dell'8.11.2016 ed avente ad oggetto ""Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR";

- del decreto del Commissario ad acta n. U00396 del 23 dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 104 del 29.12.2016 ed avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR" - Rettifica";

- della nota della ASL ROMA 1 prot. 43562 del 5/4/2017 avente ad oggetto "1)

Villa Alba S.r.l.; 2) atto di significazione "sottoscrizione accordo contrattuale 2016" - Riscontro";

- della nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali -Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 233441 del 9/5/2017 avente ad oggetto "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - budget provvisorio 2017 e processo di validazione dei flussi, emissione e liquidazione delle fatture", trasmessa ai Legali Rappresentanti dei soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere a carico SSR con nota della ASL RM/1, prot. n. 65205 del 22/5/2017 avente ad oggetto "nota prot. n. U0233441 del 9/5/2017 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - budget provvisorio 2017 e processo di validazione dei flussi, emissione e liquidazione delle fatture"rotifica"; - se ed in quanto occorra, del DCA n. 365 del 29/07/2015, nella parte in cui, disponendo di rimandare l'accreditamento dell'ampliamento delle specialistiche ambulatoriali prevista dal DCA 29/2012 ad un successivo ulteriore provvedimento, non ha consentito l'erogazione delle anzidette prestazioni nel corso della predetta annualità;

e con motivi aggiunti:

- della nota della Regione Lazio - Direzione regionale e politiche sociali – Area risorse economiche-finanziarie, dell'1 agosto 2017 prot. n. U.0396939, recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – budget provvisorio luglio-agosto-settembre 2017";

- del decreto del Commissario *ad acta* n.U00390 del 5 settembre 2017, avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR", unitamente alla nota, non conosciuta, prot. 66086 del 24 maggio 2017, con cui la ASL Roma 1 ha comunicato voler procedere all'integrazione della deliberazione n. 123 del 7 febbraio 2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale a quelli

impugnati, ivi compreso, se ed in quanto necessario, la nota n. 0116913 del 5 ottobre 2017 con la quale l'ASL Roma 1 ha notificato alla ricorrente il Decreto del Commissario ad Acta n.U00390 del 5 settembre 2017;

e con secondi motivi aggiunti:

- della deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1, n. 132 dell'08/02/2018, avente ad oggetto "Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017 e 2018 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR, in ottemperanza al DCA n. U00390 del 05.09.2017", non comunicata né notificata alla ricorrente;

- dello schema di "Accordo/Contratto *ex* art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii." relativo al budget 2017-2018, unitamente alla nota pec del 01/03/2018 con la quale la Regione ha trasmesso il menzionato accordo, intimandone la relativa sottoscrizione "entro e non oltre 3 giorni";

- ove occorrer possa, della determinazione dirigenziale dell'ASL Roma 1 n. 475 del 01/03/2018, avente ad oggetto "Impegno di Spesa per l'anno 2018 per le Strutture private accreditate per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale, RMN, Dialisi e A.P.A. ex Decreti Commissariali di Finanziamento per l'anno 2017 - 2018";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio e dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che va integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le altre strutture assegnatarie di *budget* le quali, qualora l'impugnativa fosse accolta, ne subirebbero gli effetti in termini di eventuale ridistribuzione delle limitate risorse finanziarie;

Ritenuto che, dato l'alto numero della posizioni controinteressate, può essere autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via ordinaria e telematica, secondo le seguenti modalità, anche tenuto conto di quanto di recente statuito dal Consiglio di Stato in ordine all'applicazione anche dell'art. 150, comma 3, c.p.a. (cfr. C.G.A.R.S., decr. pres. 17 aprile 2018, n. 67):

A.- deposito nella casa comunale di Roma e pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Lazio dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e ai motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come tutte le strutture sanitarie destinatarie dei provvedimenti di definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016, nonché per gli anni 2017/208 per la remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture erogatrici private di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale con onere SSR, in ottemperanza al DCA n. U00321 del 20.10.2016 così come modificato dal DCA n. U00396 del 23.12.2016" e degli altri atti indicati al punto 3;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

6.- l'indicazione del numero di questa ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Lazio ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

va inoltre prescritto che la Regione Lazio resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

C.- Un estratto del ricorso e dei motivi aggiunti contenente le conclusioni e una sintesi dei motivi, unitamente all'elenco nominativo dei controinteressati andrà pubblicato, a cura della parte ricorrente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, unitamente all'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

ritenuto che detti incombenti (pubblicazioni su siti web, deposito nella casa comunale, consegna alla GURI attestata da ricevuta) dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento, previo versamento degli importi previsti per gli adempimenti in questione;

Ritenuto infine, impregiudicato il merito, che possono essere apprezzate favorevolmente le esigenze di celerità rappresentate dal ricorrente, adeguatamente tutelabili ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anche alla luce di quanto considerato da C.d.S., III, ord. 17 novembre 2017, n. 4955, mediante la sollecita discussione nel merito del processo all'udienza del 16 ottobre 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;

accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 16 ottobre 2018, ore di rito; compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente Alfredo Storto, Consigliere, Estensore Massimo Santini, Consigliere

> L'ESTENSORE Alfredo Storto

IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO